

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4677 di Martedì 14 aprile 2020

Coronavirus: un protocollo e linee guida per i cantieri edili

Siglato dalle parti sociali dell'edilizia un protocollo condiviso e linee guida per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore edile. Focus sull'informazione ai lavoratori.

Roma, 14 Apr ? Proprio in relazione alle tante criticità e difficoltà nel contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 nel mondo dei **cantieri edili** che sono rimasti attivi, in queste settimane sono stati elaborati diversi **protocolli** dedicati al mondo delle costruzioni.

Ricordiamo alcuni dei protocolli generali o specifici per i cantieri pubblicati in queste settimane:

- " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo scorso, relativo a tutti i settori produttivi e a cui si è aggiunto il " Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»;
- il " Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID ? 19 nei cantieri edili" condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca ? CISL e Fillea CGIL.

Successivamente a quest'ultimo protocollo, il **24 marzo 2020** le **parti sociali dell'edilizia** hanno siglato un ulteriore "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile ? Linee Guida per il settore edile**".

Il protocollo, come indicato nel testo, "ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa" e "declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19".

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Gli obiettivi del protocollo condiviso per i cantieri edili
- L'informazione ai lavoratori dei cantieri
- I cambiamenti nell'organizzazione aziendale e la sorveglianza sanitaria

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0016] ?#>

Gli obiettivi del protocollo condiviso per i cantieri edili

Le Parti sociali firmatarie - Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai Dipartimento edilizia, Confapi Aniem - ritengono di "declinare le prescrizioni ivi contenute nella realtà produttiva del settore delle costruzioni, sia negli uffici che nei cantieri", anche in attuazione del " Protocollo condiviso" sottoscritto il 14 Marzo e della normativa nazionale.

In questo senso le parti sottolineano che "la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, per le unità produttive e cantieri nei quali le seguenti prescrizioni non potessero essere attuate, saranno attivati gli **ammortizzatori sociali** emanati dal Governo, per l'intero territorio nazionale, con la causale epidemia Covid-19. Le parti si danno inoltre atto che, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile (a titolo esemplificativo ferie, permessi, ecc)".

Le parti concordano inoltre che "l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, nell'ipotesi di sospensione dell'attività nei cantieri, in assenza della possibilità di adibire il personale ad altri lavori, riguarderà anche la categoria impiegatizia, in virtù della stretta interconnessione delle rispettive attività lavorative. Anche in tale ipotesi, saranno utilizzati tutti gli strumenti normativi e contrattuali per mantenere i livelli occupazionali, fermo restando l'utilizzo, laddove possibile, dello strumento del lavoro agile".

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro del settore edile

LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE

In attuazione del protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, è stato stipulato, in data 24 marzo, il presente Protocollo.

Il Protocollo, che ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19.

L'**obiettivo del Protocollo** è dunque quello di fornire indicazioni operative "finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19".

Si sottolinea, a questo proposito, che il COVID-19 "rappresenta un **rischio biologico generico**, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria".

Dopo aver riportato alcune indicazioni normative le parti firmatarie indicano di adottare il protocollo, "fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti, e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro".

L'informazione ai lavoratori dei cantieri

Sono tanti i temi trattati dal protocollo e il primo riguarda l'**informazione**.

Si indica che il datore di lavoro, "anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, **informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali**" (il protocollo riporta a questo proposito l'allegato I del DPCM 8 marzo), attraverso "le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento)".

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana ? continua il protocollo - si invitano i datori di lavoro a "fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliant informativi con indicazioni grafiche".

Inoltre i lavoratori autonomi "dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.)".

Si segnala poi che le **informazioni riguardano inoltre**:

- "l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
- l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti".

I cambiamenti nell'organizzazione aziendale e la sorveglianza sanitaria

Il documento indica che in riferimento alla normativa nazionale relativa all'emergenza COVID-19 e limitatamente al periodo della emergenza le imprese potranno:

- "disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi

- riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro".

Sono poi "sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell'azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri".

Inoltre la **sorveglianza sanitaria** "deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute".

In particolare:

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Le parti concordano di costituire un "**Osservatorio** per monitorare l'andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni".

Concludiamo segnalando alcuni altri temi affrontati nel protocollo:

- modalità? di ingresso in azienda
- precauzioni igieniche
- indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
- pulizia e sanificazione
- distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
- gestione entrata e uscita dei dipendenti
- formazione
- gestione di una persona sintomatica
- tipizzazione delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claii Dipartimento edilizia, Confapi Aniem, " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Linee guida per il settore edile", Protocollo del 24 marzo (formato PDF, 1.0 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it